

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:

58i

del:

2025-06-18

autore:

Andrea Tinti

A tutte le imprese

Polizze per catastrofi naturali per imprese- proroghe e novità

sintesi:

Le imprese italiane devono stipulare, entro date differenziate per dimensione (tra il 31/03 e il 31/12/2025), polizze assicurative contro calamità naturali (es. alluvioni, terremoti, frane). L'obbligo vale per tutte le imprese iscritte al Registro, incluse STP, ma non per quelle senza beni da assicurare o agricole. I beni coperti includono immobili, impianti e macchinari utilizzati per l'attività. L'assicurazione è obbligatoria anche per beni in affitto o leasing. Il premio si calcola in base al rischio e alla vulnerabilità dei beni. Il mancato rispetto dell'obbligo può escludere l'impresa da agevolazioni pubbliche (=sanzione).

Come noto¹ per le imprese è stato previsto l'obbligo di stipulare salvo qualche eccezione, polizze assicurative a copertura danni per calamità naturali ed eventi catastrofali². Si riepilogano le principali disposizioni alla luce delle modifiche recenti delle stesse e dei recenti chiarimenti.

1 Decorrenza

Recentemente³ il termine è stato prorogato come segue:

- le medie imprese⁴ dovranno stipulare le polizze catastrofali entro l'1.10.2025;
- le piccole e micro imprese⁵ devono assicurarsi entro il 31.12.2025;
- le grandi imprese⁶ devono assicurarsi entro il 31.3.2025, ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

A tale fine si considera:

- ◆ **microimpresa**, un'impresa che:
 - occupa meno di 10 persone;
 - e il cui fatturato annuo non supera i 2 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro.

1 Vedasi nostre circolari n. 24/2024, punto 24 e n. 33/2025

2 articolo 1, commi 101-105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; DM 30.1.2025 n. 18; DL 31.3.2025 n. 39

3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali - (G.U. 30.5.2025 n. 124)

4 Come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

5 Come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

6 Come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- ◆ **piccola impresa**, un'impresa che:
 - occupa meno di 50 persone;
 - e il cui fatturato annuo non supera i 10 milioni di euro **oppure** il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro.
- ◆ **media impresa**, un'impresa che:
 - occupa meno di 250 persone;
 - e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro **oppure** il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- ◆ **grande impresa**, un'impresa che, alla data di chiusura del bilancio, supera almeno due dei tre seguenti criteri:
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: oltre 250.
 - totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro.

Nota: Indipendentemente dalla categoria dimensionale (micro, piccola, media o grande), l'analisi della dimensione di un'impresa secondo la normativa UE richiede sempre di prendere in considerazione i dati della singola entità insieme a quelli delle imprese a cui è collegata o associata, utilizzando i criteri di somma integrale (per le collegate⁷) o proporzionale alla partecipazione (per le associate⁸).

Nota: Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse⁹.

2 Soggetti obbligati

Sono tenute al suddetto adempimento tutte le **imprese**¹⁰ con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia **tenute ad iscriversi al registro delle imprese**¹¹.

Il Ministero ha chiarito¹² che l'obbligo riguarda tutte le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese¹³, indipendentemente dalla sezione (ordinaria o meno) nella quale sono iscritte.

Allo stato attuale sono dunque soggetti alla normativa solo gli **enti pubblici** che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

Con riferimento ai soggetti che svolgono **attività professionale**, come lo studio legale, il Ministero ha affermato che l'obbligo di stipulare la polizza discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.

Sono **escluse** le imprese agricole¹⁴ cui invece si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità¹⁵.

L'obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che **non hanno** in proprietà o **non impiegano** ad altro titolo nessuno dei beni¹⁶ per i quali vige l'obbligo assicurativo (vedi punto

7 Due imprese sono collegate quando una (l'impresa a monte) detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa (l'impresa a valle), oppure ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, o esercita un'influenza dominante in virtù di un contratto o clausola statutaria. Questo significa che c'è un rapporto di controllo.

8 Due imprese sono associate quando una (l'impresa a monte) detiene una partecipazione compresa tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (l'impresa a valle), o viceversa, e nessuna delle due rientra nella categoria delle "imprese collegate".

9 articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025; FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025, punto 6

10 Articolo 2195 Codice civile

11 ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile,

12 MIMIT, nelle FAQ dell'1.4.2025

13 ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile

14 ex all'art. 2135 c.c.

15 ex art. 1, commi 515 e seg., Legge n. 234/2021

16 Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy nelle FAQ 1.4.2025

3).

3 Beni da assicurare

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni¹⁷ seguenti

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali,

a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa¹⁸.

L'assicuratore può coprire solo immobili con valido titolo edilizio, costruiti prima dell'obbligo di tale titolo o oggetto di sanatoria, anche se in corso.

I veicoli iscritti al P.R.A. non rientrano nell'obbligo di assicurazione in oggetto¹⁹.

3.1 Immobili condotti in locazione dall'imprenditore

Pertanto, l'assicurazione deve coprire²⁰ dunque anche i beni²¹ che l'imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario, salvo che siano già assicurati²².

3.1.1 Indennizzo in caso di danno

L'imprenditore **conduttore** che stipula la polizza deve corrispondere l'indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità²³.

Nel caso in cui il proprietario non destini l'indennizzo al ripristino dei beni, l'imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

All'imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore²⁴ per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per il lucro cessante.

3.2 Valore dei beni da assicurare

Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso²⁵.

4 Quali sono gli eventi climatici catastrofali

Rientrano in tale definizione le seguenti calamità naturali²⁶:

- a) alluvione, inondazione ed esondazione
- b) sisma
- c) frana.

5 Come si calcola il premio assicurativo

I premi vanno determinati in misura proporzionale al rischio²⁷ tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati²⁸.

17 di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., se-zione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), e come definiti all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025,

18 Vedasi anche articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024: "L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

19 MIMIT, nelle FAQ dell'1.4.2025, punto 10

20 L'art. 1-bis co. 2 del DL 155/2024 ("DL fiscale" collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024

21 elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile,

22 come chiarito anche dalle FAQ del MIMIT dell'1.4.2025

23 Il DL. 39/2025 convertito ha integrato l'art. 1-bis co. 2 DL 155/2024, disponendo che

24 ai sensi dell'art. 1891 co. 4 c.c.

25 Art. 1, DM n. 18/2025.

26 come definiti all'art. 3 del DM 18/2025.

27 Art. 1 co. 104 della L. 213/2023

28 Art. 4 DM 18/2025

Si tiene anche conto "in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio" delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

5.1 Scoperto

La polizza può prevedere uno scoperto a carico dell'assicurato²⁹ :

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, l'impresa assicurata può coprire al massimo l'85% del danno.
- Oltre i 30 milioni di somma assicurata e solo per le imprese con fatturato >150 mln € e con 500 o più dipendenti lo scoperto è liberamente negoziabile.

Lo scoperto/franchigia del 15% e i premi proporzionali non si applicano alle grandi imprese³⁰ e alle società del gruppo con contratto assicurativo globale.

5.2 Massimale

Il contratto può prevedere un massimale per sinistro³¹:

- fino a 1 milione di euro di somma assicurata, il massimale coincide con la somma assicurata.
- da 1 a 30 milioni di euro, il massimale è pari al 70% della somma assicurata.
- oltre 30 milioni e per le grandi imprese, il massimale è negoziabile.

6 Sanzioni

6.1 Per le imprese destinatarie

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono, di tale inadempimento "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali"³².

Ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure³³.

Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha anticipato che intende tener conto dell'inadempimento precludendo l'accesso agli incentivi.


6.2 Per le Assicurazioni

Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l'obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



29 Art. 6 DM 18/2025

30 Art. 1, lett. o) DM 18/2025

31 Art. 7 DM 18/2025

32 articolo 1, c. 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

33 FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 14.4.2025